

**RELAZIONE CON INDICAZIONI GENERALI SUI RISCHI PRESENTI, SUL LUOGO DI LAVORO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA – DPR 162/99****PREMESSA**

Le seguenti indicazioni generali relative ai rischi presenti, sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività di verifica dell'Organismo Autorizzato SIC, hanno il fine di consentire ai datori di lavoro l'applicazione dell'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08.

Tale articolo, infatti, enuncia rispettivamente:

comma 2 ⇒ Nell'ipotesi di cui al comma 1 (affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Comma 3 ⇒ Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**ESPLETAMENTO DEL MANDATO**

L'incarico conferito alla SIC srl è quello di effettuare la verifica:

- periodica (art. 13 DPR 162/99);
- straordinaria (art.14 DPR 162/99);
- di certificazione impianto (Allegato V – Direttiva 2014/33/UE);
- di certificazione impianto (Allegato VIII – Direttiva 2014/33/UE);
- di certificazione ai fini dell'Accordo Preventivo (DPR 08/2015 art.17-bis);

**N.B. Al fine di ridurre i rischi durante l'attività di verifica, sarà necessario che l'ispettore sia accompagnato, durante tutto il tempo, da personale qualificato della ditta di manutenzione/installatrice che abbia conoscenza dell'ambiente, dell'impianto e della eventuale documentazione necessaria.**

**RISCHI PRESENTI, SUL LUOGO DI LAVORO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA**

Le eventuali situazioni di rischio sono associate a controlli da effettuarsi, rispettivamente:

- nel locale macchina;
- nel vano corsa;
- nella fossa.

Le attività svolte dalla SIC comportano immancabilmente l'interruzione del servizio dell'impianto ascensore per un limitato periodo di tempo.

Il personale tecnico ispettivo della SIC srl è esposto, durante la verifica, a rischio elettrico e meccanico.

Nel corso dell'attività ispettiva è possibile l'insorgenza di rischi che possono produrre infortuni, sia per difetti di isolamento di un'apparecchiatura, sia in presenza di cavo in tensione senza rivestimento isolante o suo deterioramento etc., nonché meccanico per contatti con parti in movimento. I rischi legati al comportamento dell'uomo, invece, possono essere determinati da presupposti pericolosi suscettibili di produrre infortuni quali: mancanza di esperienza, scarsa preparazione, estrema confidenza nell'approccio dell'attività etc.

La SIC ha predisposto e distribuito, al proprio personale, istruzioni operative per il corretto espletamento dell'attività, i D.P.I. e le apparecchiature e strumentazioni necessarie alle attività da svolgere. Tali apparecchiature e strumentazioni sono, periodicamente, sottoposte a manutenzione, controllo e calibratura.

**N.B.** *E' da premettere che tutte le prove avranno inizio solo dopo che il personale tecnico della ditta di manutenzione avrà posizionato i cartelli di "fuori servizio" sulle porte di piano.*

In riferimento alle prove necessarie per l'espletamento del succitato incarico si possono evidenziare, qui di seguito, i potenziali e remoti rischi cui potrebbe essere esposto il Vs. personale o i condomini.

Le prove, come già detto innanzi, interessano il locale macchina, il vano corsa e la fossa, per cui v'è la necessità di operare in detti ambienti che, in qualunque caso, sono sempre presidiati sia dal personale della ditta di manutenzione che dall'Ispettore della SIC srl.

In ogni caso si segnala che, durante l'attività, è necessario aprire alcune porte di piano e, mediante manovra a mano effettuata dal manutentore, far muovere la cabina in salita o in discesa: in questa fase, pur se presente sempre il manutentore e l'Ispettore SIC, è bene che nessuno si avvicini all'impianto onde evitare pericolo di caduta o contatti con parti in movimento.

Le prove effettuate nel locale macchina interessano sia parti in movimento (funi, pulegge, ecc.) che prove di isolamento del quadro di manovra per cui, al fine di evitare pericoli da contatti con parti in movimento (cesoiamento, schiacciamento, trascinamento) o parti in tensione, è bene che nessuno acceda a detto locale. Solo alla fine di tutte le attività di verifica, il personale della ditta di manutenzione provvederà alla rimozione dei cartelli di fuori servizio e, nel caso di esito positivo della verifica, al ripristino del funzionamento dell'impianto ascensore.